

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA DEI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI DIRETTI DI AIRGEST S.P.A. E CONNESSI ADEMPIMENTI CHE SCATURISCONO DALL’ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO – SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEL LAVORO.
CIG 7165616562

DISCIPLINARE DI GARA

Non è previsto, ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 05/03/2014, il pagamento del contributo, in capo agli operatori economici.

1) Ente aggiudicatore: AIRGEST S.p.A. - Società di Gestione Aeroporto di Trapani Birgi, con sede c/o Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani - C. da Birgi - 91020 Trapani; Telefono 0923/610127 Fax 0923/843263; PEC: protocollo@pec.airgest.it; sito internet: www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp (di seguito AIRGEST).

2) Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto riguarda_

- i servizi inerenti l’elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall’esistenza del rapporto di lavoro (prestazione principale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- nonché il servizio di assistenza e consulenza del lavoro (prestazione secondaria, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rubricato “*Suddivisione in lotti*”, le attività indicate costituiscono un servizio unitario.

Pertanto non saranno prese in esame offerte parziali. Il servizio dovrà essere omnicomprensivo, e dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le attività, nessuna esclusa, con le caratteristiche indicate negli allegati agli atti di gara di cui al “Modulo per Offerta Economica”, “Schema di Contratto” che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare di gara.

3) Durata dell’appalto

La durata dell’appalto è fissata in **mesi 24 (diconsi ventiquattro), con opzione di proroga per ulteriori mesi 12 (dodici), da esercitarsi 4 (quattro) mesi prima della scadenza naturale dell’affidamento, con decorrenza dalla data del 01 gennaio 2018 e sino al 31.12.2019. È escluso il rinnovo tacito.**

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare luogo all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di inizio dell’attività operativa, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La durata del contratto decorrerà dalla data del verbale di consegna anticipata per ragioni di urgenza e/o necessità.

Alla scadenza del contratto d’appalto ovvero al verificarsi di qualsiasi altra causa di risoluzione del contratto, l’Affidatario sarà tenuto a garantire:

1. da un lato, la prosecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante di cui al precedente affidamento (rif. art. 106, “*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*”, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per il tempo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e, comunque, sino alla definitiva cessazione della/e causa/e, di qualsiasi tipo essa/e sia/siano, che potrebbe/potrebbero costituire elemento/i ostativo/i, per motivi indipendenti dalla volontà del committente, al pronto subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva, secondo l’insindacabile valutazione dello stesso committente;
2. dall’altro lato, un ordinato passaggio di consegne verso il nuovo aggiudicatario di modo da consentire a quest’ultimo un pronto subentro nell’esecuzione del servizio affidatogli, senza soluzioni di continuità nell’espletamento del servizio stesso.

4) Importo dell’appalto

L’importo complessivo del servizio, a corpo, posto a base di gara, per l’intero periodo contrattuale, ivi incluso quello relativo all’eventuale rinnovo (24 mesi + 12 mesi), ammonta ad **euro 110.000,00** (euro centodiecimila/00) **oltre IVA e quant’altro previsto dalle vigenti norme di legge in materia di cui:**

- **euro 110.000,00** (euro centodiecimila/00) quale importo “a corpo” del servizio, soggetto a ribasso d’asta;
- **euro 0,00** (euro zero/00) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

Si precisa che il contratto sarà stipulato “**a corpo**”.

L’importo complessivo presunto a base d’asta è stato calcolato sulla base delle caratteristiche minime del servizio indicate nello Schema di Contratto.

5) Modalità di presentazione dell’offerta

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire, **pena l’esclusione** dalla selezione, **entro e non oltre le ore 10,00 del 18 settembre 2017**, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di “autofatturazione” prevista dal servizio postale medesimo, oppure a mezzo di “posta celere”, sempre del servizio postale, oppure tramite agenzia espressi

debitamente autorizzata (a tutto rischio del mittente qualora, per qualsiasi causa, il plico non pervenisse in tempo utile), al seguente recapito: "AIRGEST S.p.A. – Direzione Generale c/o Aeroporto Civile V. Florio di Trapani – Birgi – 91020 Trapani – Birgi (TP)". I plichi devono essere chiusi e sigillati con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la dicitura:

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA DEI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI DIRETTI DI AIRGEST S.P.A. E CONNESSI ADEMPIMENTI CHE SCATURISCONO DALL’ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO – SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEL LAVORO CIG 7165616562 – NON APRIRE”

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo della AIRGEST, con plico chiuso che sarà timbrato per ricevuta con data e ora della ricezione dal personale preposto.

Per quanto attiene al tempestivo pervenimento dei plichi, farà fede il timbro apposto dall'Ufficio di Protocollo di AIRGEST all'atto della ricezione, ovvero la data di ricevimento risultante dall'avviso di ricezione della raccomandata.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'Ente aggiudicatore non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga in tempo utile all'Ente appaltante. Non fa fede il timbro postale dell'ufficio postale accettante.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente disciplinare o che risulti in modo difforme da quello specificato o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto di gara, che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Le offerte dovranno essere redatte in **lingua italiana**. Documenti e certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera ed inseriti nella "Busta n. 1 – Documentazione" di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata, a **pena di esclusione**.

I plichi devono contenere, al loro interno, tre buste, a loro volta sigillate con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di chiusura, controfirmati su tutti lembi di chiusura, recanti sul frontespizio di ciascuna busta l'intestazione del mittente, nonché il numero d'ordine che lo contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:

- Busta n° 1: Documentazione amministrativa.
- Busta n° 2: Offerta tecnica.
- Busta n° 3: Offerta economica.

Le tre buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito elencato:

Busta n. 1 – Documentazione amministrativa

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (redatta preferibilmente in conformità all'**allegato Mod. A**), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura) nel corpo della quale il concorrente chieda di essere ammesso alla procedura di gara, indicandone l'oggetto e l'importo, e contestualmente dichiarare nelle forme di cui al DPR n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R.:

- l'esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l'eventuale indirizzo e-mail;
- che il concorrente è impresa singola, raggruppamento temporaneo costituendo o costituito (in tal caso allegare atto costitutivo), consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o altro;
- (*per i raggruppamenti temporanei, consorzi e G.E.I.E.*): quali sono le imprese che ne fanno parte e, in particolare:
 - *per i raggruppamenti temporanei*, qual è l'impresa capogruppo-mandataria, se il raggruppamento è orizzontale o verticale e, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché quelle di esecuzione del contratto, con la specificazione delle parti che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite;
 - (*per i consorzi ordinari*): quali sono tutte le imprese che fanno parte del consorzio e le percentuali di servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse;
 - (*per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*): quali sono tutti i consorziati, specificando per quali consorziati il consorzio concorre.

In particolare, nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48, commi da 12 a 19 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, e dovrà contenere la dichiarazione di cui all'art. 48, co. 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ossia l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (redatta preferibilmente in conformità all'**allegato Mod. A**) resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della

relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) ed in particolare:**

- a) Iscrizione, per l'attività oggetto della gara (**servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga di dipendenti e/o collaboratori e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – servizio di assistenza e consulenza del lavoro**), nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con relativo numero REA, o nell'albo delle imprese artigiane (ovvero, in caso di impresa avente sede legale all'estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento), con indicazione dell'oggetto dell'attività, il nominativo degli amministratori, degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra i quali i procuratori institori) ed eventuali direttori tecnici;
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: Dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) (*se cooperativa o consorzio di cooperative*): l'iscrizione all'Albo delle società cooperative e, se cooperativa sociale di tipo a) o loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91;
- c) Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro di cui all'art. 8 della L. 11 gennaio 1979, n. 12 ovvero possesso di diverso titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro ai sensi dell'art. 1, Legge n. 12/79, comprovato mediante idoneo certificato rilasciato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro a cui il consulente è iscritto ovvero mediante comunicazione di avere assunto gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, inviata ai sensi dell'art. 2, co. 1, ultima parte, della L. 11 gennaio 1979, n. 12, da un soggetto iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale il predetto soggetto svolge tali adempimenti;

Nel certificato camerale dovrà risultare l'elenco degli amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Alla dichiarazione va allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera a), può essere prodotto, in originale o copia conforme, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che contenga tutti gli elementi indicati alla predetta lettera a).

C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (vedi Allegato 2 - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), opportunamente compilato in tutte le parti e sezioni che costituiscono il DGUE, le quali devono essere inserite dall'operatore economico di modo che vengano indicate tutte le informazioni richieste nel predetto DGUE), resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con in allegato fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, **attestante il possesso dei requisiti di ordine generale stante l'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.** (giusto richiamo al predetto articolo 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. operato, per i settori speciali, dall'articolo 133, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, e s.m.i., rubricato "Principi generali per la selezione dei partecipanti") ed in particolare che:

- I. ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.:** che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6**, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti)

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
- i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. **Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell'onere dichiarativo di cui alla presente lettera vengono considerati Soci di maggioranza entrambi i Soci;**
- i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che abbiano rivestito uno o più delle qualifiche sopra indicate.

Avuto riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, verrà disposta l'**esclusione della gara** qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

N.B.: la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) è relativa anche ad eventuali sentenze di condanna per le quali il soggetto interessato abbia beneficiato della non menzione. Pertanto, qualora il soggetto interessato abbia subito una condanna penale beneficiando della non menzione, è tenuto a rendere la dichiarazione di avere riportato la condanna. Ai sensi dell'art. 80, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione non verrà disposta e il divieto non si applicherà quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero ancora le condanne per reati dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate.

II. ai sensi del comma 2 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.: che non sussistono né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa:

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti)

- ❖ se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi:
 - il titolare dell'impresa
 - il direttore tecnico, ove previsto
- ❖ per le associazioni:
 - chi ne ha la legale rappresentanza;
 - il direttore tecnico, ove previsto
- ❖ per le società di capitali anche consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile:
 - il legale rappresentante;
 - gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
 - il direttore tecnico, ove previsto;
 - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;
 - i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - i membri del collegio sindacale/sindaco;
 - i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- ❖ per le società di capitali:
 - il direttore tecnico, ove previsto;
 - il legale rappresentante;
 - gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - il socio, in caso di società con socio unico;
 - i membri del collegio sindacale/sindaco;
 - i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- ❖ per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico:
 - il direttore tecnico, ove previsto;
 - il legale rappresentante;
 - chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - i membri del collegio sindacale/sindaco;
 - i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- ❖ per le società semplice e in nome collettivo:
 - tutti i soci;
- ❖ per le società in accomandita semplice:
 - i soci accomandatari;
- ❖ per le società estere con sede secondaria in Italia di cui all'articolo 2508 del codice civile:
 - il direttore tecnico, ove previsto;

- *coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;*
- *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
- *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per i raggruppamenti temporanei di imprese:*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *le imprese costituenti il raggruppamento, anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di imprese/società nei punti precedenti;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per le società personali:*
 - *i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;*
 - *il direttore tecnico, ove previsto;*
 - *i membri del collegio sindacale/sindaco;*
 - *i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ❖ *per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica:*
 - *i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
- ❖ *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:*
 - *coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;*

III. ai sensi del comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.: che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

IV. ai sensi del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.:

- a)** che non sussistono né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b)** che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c)** che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - d)** che né la partecipazione dell'operatore economico, né la partecipazione di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
 - e)** che non sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico, né di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;
 - f)** che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis)** che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter)** che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara in corso e negli affidamenti di subappalti;
 - g)** che né nei confronti dell'operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (*tale dichiarazione dovrà essere resa sempre, anche se il concorrente non possiede o non possiede più l'attestazione SOA*);
 - h)** che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - i)** che l'operatore economico ed un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, (**indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie**):
 - è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e di essere in possesso di apposita certificazione di cui all'articolo 17, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- [OPPURE]**
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;
- l)** che i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione di cui al comma 2) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, riferiti tanto all'operatore economico quanto ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, (**indicare quale delle tre evenienze che seguono ricorre nel caso di specie**):

□ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

[**OPPURE**]

□ sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed hanno denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

[**OPPURE**]

□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) che né l'operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine, il concorrente rende, **alternativamente**, una delle seguenti dichiarazioni:

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver presentato l'offerta autonomamente;

[**OPPURE**]

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

[**OPPURE**]

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. potranno anche essere rese da un soggetto diverso da quello al quale si riferiscono, purché tra quelli di cui all'art. 80, commi 2 e 3.

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante escluderà un operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. istituto del *self-cleaning*), un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni

- 1) di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,
- 2) o al comma 5,

è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure poste in essere dall'operatore economico sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

V. che, così come previsto dall'art. 1, co. 17, l. n. 190/12, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto da AIRGEST costituisce causa di esclusione dalla gara.

È richiesta, inoltre:

- Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), cui l'ente appaltante è autorizzato all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in generale ogni comunicazione riguardante la presente procedura (rif. art. 52 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

Al fine di agevolare il concorrente, si allega al presente un modello contenente le dichiarazioni di cui alla presente lettera C.

D) COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ ai fini di cui al DPR n. 445/2000;

E) GARANZIA PROVVISORIA in originale, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, prestata ai sensi dell'art. 93, co. 1, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. a scelta dell'offerente, costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice e rilasciata da imprese bancarie o assicurative che

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve espressamente contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Si applica l'art. 93, comma 7.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti la fideiussione deve essere intestata al raggruppamento temporaneo ovvero alla capogruppo mandataria o al consorzio, con indicazione espressa, nella fideiussione, dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituendi la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio, con indicazione, per ciascuno di essi, della ragione sociale, della denominazione, del numero di partita i.v.a..

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e dovrà inserire, tra la documentazione amministrativa, copia conforme all'originale della certificazione posseduta.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

F) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria (ex art. 93, comma 8 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche risultare dalla fideiussione di cui alla precedente lett. E).

La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 93 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

G) (in caso di associazione o consorzio già costituiti o GEIE), MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

AVVALIMENTO

Non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

H) SCHEMA DI CONTRATTO, allegati al presente disciplinare di gara, timbrati e sottoscritti in ogni pagina in segno di espressa accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute, dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) dell'impresa, in caso di concorrente singolo, R.T.I., Consorzi o GEIE costituiti o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese da associarsi o consorziarsi, sottoscritto da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE;

I) COPIA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritto dalla Airgest e dalla Prefettura di Trapani in data 4/12/2006, debitamente timbrato e firmato in ogni pagina, in segno di accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute, dal legale rappresentante del soggetto partecipante o, in caso di R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E., da tutti i soggetti che fanno parte del R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E.;

J) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (All. Mod. A), resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- (i) che la direzione ed organizzazione, per l'espletamento dell'attività di consulenza del lavoro, avverrà da parte di figure professionali iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro ovvero in possesso di diverso titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 1, Legge n. 12/79;
- (ii) la disponibilità di personale dipendente e/o autonomo, da potere essere impiegato nella gestione operativa dei servizi oggetto d'affidamento, che possiede i seguenti requisiti:
 - a) esperienza pluriennale maturata nei servizi di cui trattasi (consulenza del lavoro e gestione di paghe e contributi di dipendenti e/o collaboratori), giusta allegazione dei relativi CV;
 - b) esperienza nella consulenza del lavoro e nella gestione di paghe e contributi di dipendenti e/o collaboratori, a beneficio di società di gestione aeroportuali.
- (iii) di essere consapevole che tale personale sarà poi quello che dovrà essere impiegato durante l'esecuzione della commessa;
- (iv) di essere consapevole che tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto personale subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell'appalto e che l'appaltatore dovrà, comunque, garantire che le nuove risorse in sostituzione delle precedenti siano in possesso della qualificata esperienza richiesta per la gestione dei servizi oggetto d'affidamento;
- (v) di garantire esatta compatibilità tra requisiti professionali e formativi posseduti dal personale dedicato all'espletamento operativo del servizio oggetto d'appalto ed attività assegnata;
- (vi) di essere consapevole che la mancata produzione entro i termini indicati nel Disciplinare di gara, di tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e consequenziale stipulazione del Contratto, ivi comprese

- a titolo esemplificativo, tutte le certificazioni rilasciate dagli organi competenti a favore dell'aggiudicatario e del personale dell'aggiudicatario, necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, ovvero la mancata comprova, entro i medesimi termini, dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione, senza obbligo di messa in mora, con facoltà di Airgest S.p.A. di escutere la garanzia provvisoria prestata da parte dell'aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno;
- (vii) di prendere atto che, nel caso ricorra l'ipotesi di cui al punto precedente, Airgest S.p.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione in capo al secondo classificato;
 - (viii) di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 5 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;
 - (ix) di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso apposito verbale di affidamento del servizio e d'inizio dell'attività operativa, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo;
 - (x) di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria, ovvero quella definitiva, ovvero di risolvere il contratto d'affidamento del servizio, oggetto di gara. A tal fine dichiara altresì di prendere atto che la S.A. si è riservata tale facoltà senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione;
 - (xi) di prendere atto delle facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario per il caso che le facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti vengano esercitate, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione.

K) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (vedi Allegato 2 - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), opportunamente compilato in tutte le parti e sezioni che costituiscono il DGUE, le quali devono essere inserite dall'operatore economico di modo che vengano indicate tutte le informazioni richieste nel predetto DGUE), resa dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ **Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.):**
 - a) Avere realizzato, negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, **un fatturato globale almeno pari ad € 220.000,00 IVA esclusa e un importo relativo allo svolgimento di servizi nel settore oggetto della gara** (servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga di dipendenti e/o collaboratori e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – servizio di assistenza e consulenza del lavoro), **dell'importo pari o superiore ad € 110.000,00, IVA esclusa; in particolare, tale ultimo requisito dovrà essere soddisfatto secondo un'aliquota minima di ripartizione tra le predette attività (servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga e servizio di assistenza e consulenza del lavoro) così ripartita:**
 - 60% avuto riguardo all'attività di elaborazione dei cedolini paga, con un importo di almeno € 66.000,00 (sessantaseimila/00 euro) IVA esclusa;
 - 40% avuto riguardo al servizio di assistenza e consulenza del lavoro, con un importo di almeno € 44.000,00 (quarantaquattromila/00 euro) IVA esclusa;
 - b) **Copie, conformi all'originale, dei bilanci (o estratti di bilanci)**, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico. Tali documenti dovranno essere certificati e approvati e relativi agli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito per via telematica all'ufficio registro imprese ovvero dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di cui alla lettera a) dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività. [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].
In caso di RTI tale requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere soddisfatto nel seguente modo: la mandataria dovrà possedere almeno il 70% del volume d'affari richiesto; la restante parte dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, in misura comunque non inferiore al 10% per ogni mandante.
- ❖ **Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.):**
 - a) Al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, è richiesto, mediante una dichiarazione del legale rappresentante o procuratore dell'impresa, un **elenco dei principali servizi, analoghi a quelli richiesti** (servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga di dipendenti e/o collaboratori e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – servizio di assistenza e consulenza del lavoro), **effettuati negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016), recante l'indicazione, resa dal candidato – mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 -, dei più rilevanti Clienti per conto dei quali si è svolta l'attività professionale oggetto del presente affidamento, con specifica indicazione in ordine alla circostanza che almeno uno dei Clienti indicati applica il contratto collettivo di lavoro del CCNL TRASPORTO AEREO - Assaeroporti - Gestione Aeroportuale e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni;**

N.B.: Per ciascun servizio dovrà essere indicato il rispettivo importo, data e destinatario (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti privati) e specifica attestazione dei contratti collettivi di lavoro applicati; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati mediante certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici medesimi; se

trattasi di servizi prestati a favore di destinatari privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi, o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

PRECISAZIONI PER IL CASO DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI, NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati membri, nelle forme di raggruppamento previste dalla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 1, lettere d) ed e), non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo (art. 48, comma 8 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i ovvero i singoli operatori economici consorziati andranno ad eseguire.

In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo).

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da:

- imprese singole di cui alle lettere a), b), c) ed operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata o
- da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) g), o
- da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 16 aprile 2016;
- nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) e lett. e) del d.lgs. 50/2016 o GEIE (art. 45, comma 2, lett. g)), ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere singolarmente in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui alle precedenti lettera B) e C) e cumulativamente dei requisiti di cui alla lettera L).

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI di concorrenti o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi, i requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall'art. 47 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Inoltre, l'art. 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l'art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del Codice.

In particolare:

- Ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente Disciplinare di gara, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, **a pena di esclusione** di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., **pena l'esclusione** delle imprese singole (art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

E' vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto ivi non espressamente richiamato, si rimanda all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, né il cottimo.

Busta n° 2 – Offerta tecnica (punti massimi 70/100)

Dovrà contenere, a pena di esclusione, la redazione di una offerta tecnica che presenti proposte precise e dettagliate sui servizi che verranno erogati. Gli elaborati di cui all'offerta tecnica, dettagliatamente esposti di seguito, dovranno essere prodotti su fogli A4 con carattere minimo *size* 11.

In particolare, dovrà essere prodotto un **Progetto Tecnico** (max 20 pagine escludendo copertine ed indici) nel quale dovranno essere indicate in dettaglio le modalità operative inerenti:

1. **Relazione tecnica descrittiva delle modalità di svolgimento dei servizi oggetto d'affidamento.** È richiesta una descrizione dettagliata delle attività che si intendono effettuare per l'erogazione ed il controllo dei servizi oggetto dell'appalto, con indicazioni specifiche riguardo ai seguenti punti di cui ai sub criteri di seguito indicati:
 - 1.1. Disponibilità di risorse dedicate alla stazione appaltante
 - 1.2. Previsione dei tempi e modalità di risposta su quesiti posti dalla stazione appaltante
 - 1.3. Tempistiche per l'elaborazione dei cedolini paga e modalità di comunicazione con la struttura amministrativa
2. **Valutazione dei titoli.** È richiesta una documentata indicazione riguardo ai seguenti punti di cui ai sub criteri di seguito indicati:
 - 2.1. Anzianità di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro ovvero del diverso titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 1, Legge n. 12/79
 - 2.2. Titoli di studio con particolare riferimento alla formazione post universitaria e al conseguimento di specializzazioni *post lauream* connesse alle tematiche oggetto dell'incarico
3. **Valutazione curricolare.** È richiesta una documentata indicazione riguardo ai seguenti punti di cui ai sub criteri di seguito indicati:
 - 3.1. Esperienza pluriennale maturata nei servizi di cui trattasi (consulenza del lavoro e gestione di paghe e contributi di dipendenti e/o collaboratori) a favore di aziende che applicano il CCNL TRASPORTO AEREO - Assaeroporti - Gestione Aeroportuale e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni
 - 3.2. Esperienza maturata in servizi analoghi a favore di aziende con un numero di dipendenti > 100 unità
4. **Proposte migliorative, senza costi aggiuntivi.** È richiesta una descrizione dettagliata riguardo ai seguenti punti di cui ai sub criteri di seguito indicati:
 - 4.1. Sistemi tecnologici di gestione delle attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni rese e dei processi d'interfacciamento col Committente
 - 4.2. Servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto previsto dagli atti di gara

Con la presentazione del Progetto Tecnico, il concorrente dovrà autorizzare Airgest S.p.A., nel rispetto del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti.

Nella redazione dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà tener conto di tutte le prescrizioni minime contenute negli atti di gara in ordine alla modalità di erogazione del servizio.

Ciascuna delle proposte tecniche formulate dall'Appaltatore e non già regolate dalle specifiche tecniche indicate negli atti di gara e dal Contratto, presenti nel Progetto Tecnico di cui all'offerta tecnica, costituisce impegno contrattuale e rimarrà ferma ed immutabile per il concorrente. Ne deriva che i contenuti di cui al Progetto Tecnico saranno da considerarsi integralmente recepiti in fase di sottoscrizione del contratto di affidamento e pertanto dovranno essere redatti secondo i principi di congruità, fattibilità ed efficacia rispetto ai contenuti richiesti ed essere improntati a serietà.

L'offerta tecnica NON può, pena esclusione dalla gara, attribuire al Committente oneri di qualsiasi natura ed entità e dovrà essere redatta nella piena consapevolezza degli obblighi al medesimo Committente attribuiti nella sua veste di Gestore aeroportuale certificato.

Inoltre, i contenuti del Progetto Tecnico, illustrativo dell'offerta tecnica, saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo della citata relazione/progetto e quanto poi effettivamente espletato dall'appaltatore in fase esecutiva degli impegni contrattuali. Tale verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A.

Nessun altro documento, al di fuori di quanto richiesto precedentemente e facente parte dell'offerta tecnica, sarà preso in considerazione dalla Commissione per una eventuale valutazione della qualità dell'offerta.

AIRGEST non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta.

Busta n° 3 - Offerta economica (punti massimi 30/100)

Dovrà contenere, **pena l'esclusione dalla gara**, una busta, con l'indicazione del mittente e la dicitura "BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA" anch'essa regolarmente sigillata con nastro adesivo trasparente e firmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica, redatta preferibilmente in conformità all'apposito Modulo "ALLEGATO B", relativamente al servizio di cui all'ART. 2 del presente Disciplinare di gara, formulata in termini di **unico ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, con tre decimali, **sull'importo del servizio posto a base d'appalto.**

L'offerta economica deve essere redatta **in lingua italiana.**

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante del RTI o della società. Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

In caso di offerte proposte in R.T.I., in Consorzio d'impresе o di cooperative o G.E.I.E. non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà, pena esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio d'impresе o di cooperative o il G.E.I.E., e, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016, dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla legge.

RESTA INTESO CHE:

- I prezzi devono essere scritti in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale l'offerta più conveniente per la stazione appaltante.
- Le cifre riguardanti l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, **non devono recare correzioni**.
- L'offerta economica formulata per i servizi richiesti dovrà essere **omnicomprensiva**.

Il prezzo di offerta s'intende, per servizi resi conformemente a quanto prescritto dal presente Disciplinare e dagli atti ad essa allegati, fisso ed invariabile, non soggetto ad alcuna rivalutazione per tutta la durata del contratto.

Qualora si riscontrasse in un'offerta discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente aggiudicatore.

L'offerta sarà vincolante per il concorrente fin dal momento della presentazione e per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Trascorso il suddetto periodo, senza che venga stipulato il relativo contratto d'appalto, l'impresa aggiudicataria, previo atto di formale messa in mora, è svincolata dalla propria offerta economica.

L'Ente appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine.

N.B.:

L'offerta economica, così come la base d'asta alla quale si riferisce, è relativa all'intero periodo contrattuale, ovvero per complessivi 36 (24+12) mesi.

Le offerte in aumento rispetto alla base di appalto, saranno escluse dalla gara.

Non sono ammesse offerte parziali, non sottoscritte, revocabili, indeterminate, plurime o tra loro alternative, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta indicata dal presente bando.

L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto d'affidamento.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche se dovesse pervenire o restare in gara una sola offerta, purché ritenuta vantaggiosa per l'ente aggiudicatore.

6) Procedura di aggiudicazione dell'appalto.

L'appalto viene affidato con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 123, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In seduta pubblica, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, **21 settembre 2017**, alle **ore 10,00**, presso gli uffici amministrativi dell'Ente appaltante, siti nell'aeroporto di Trapani Birgi, all'atto del proprio insediamento, la Commissione giudicatrice procederà al controllo e alla valutazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui alla **Busta n° 1 "Documentazione Amministrativa"**.

In particolare, si procederà:

- a verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- all'apertura della Busta n° 1 "Documentazione Amministrativa" ed alla verifica dei documenti ivi contenuti;
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti provato il possesso di tutti i requisiti generali e speciali, salvo ed imprecudicato l'eventuale esercizio del soccorso istruttorio, anche oneroso, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti e/o il direttore tecnico, ove presente, dei concorrenti, muniti di fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., atti a dimostrare la carica ricoperta, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti ovvero ancora il procuratore speciale dell'impresa, munito di specifica procura notarile (in originale o copia autenticata dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.

Per ridurre i tempi di espletamento della gara, si invitano i concorrenti a documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica di cui *infra*, allegando alla domanda di partecipazione - Modello A, allegato al presente Disciplinare di gara, i documenti ivi elencati in calce.

In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata.

La Commissione giudicatrice avrà la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per riprenderla il giorno o i giorni successivi. Della decisione di sospensione della seduta e della sua ripresa verrà data comunicazione durante la seduta ai presenti ed all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara dai concorrenti assenti.

La Commissione giudicatrice procederà poi all'apertura delle "**Buste n.° 2 - "Offerta Tecnica"**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, per prendere atto della documentazione in essa contenuta.

Successivamente, ed in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione della documentazione tecnica presente nella "**BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA**" e all'attribuzione del punteggio relativo alla "**QUALITÀ DEI SERVIZI**"

OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITA' DEL CONCORRENTE".

Esaurita questa fase, la Commissione comunicherà ai concorrenti ammessi la data in cui si svolgerà, in seduta pubblica, la successiva fase relativa all'apertura delle "Buste n. 3 - "Offerte economiche" presentate dai concorrenti ammessi. Tale comunicazione potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara dai concorrenti ammessi.

In ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 l. n. 241/90, saranno aperte anche le buste contenente le offerte economiche delle imprese escluse.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio, previsto dall'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a favore del concorrente i-esima che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito alla qualità e del punteggio attribuito al prezzo.

In caso di parità di punteggio, è considerata economicamente più vantaggiosa l'offerta che ha conseguito il miglior punteggio nell'offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio seduta stante.

I punteggi massimi da attribuire sono i seguenti:

A) QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITÀ DEL CONCORRENTE (punti max 70/100)

B) COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI OFFERTI PER MESI 36 (24+12) (punti max 30/100)

A) QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITÀ DEL CONCORRENTE (punti massimi 70/100)

I 70 punti massimi saranno così suddivisi:

A	QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI, REFERENZE ED AFFIDABILITÀ DEL CONCORRENTE			PUNTEGGIO
	ELEMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERIO	SUB-CRITERIO	SUB-PESI	PESI
A1	Relazione tecnica descrittiva delle modalità di svolgimento dei servizi oggetto d'affidamento	Disponibilità di risorse dedicate alla stazione appaltante: valutazione sulla base del progetto sino ad un massimo di 10 punti	10 punti	20 punti
		Previsione dei tempi e modalità di risposta su quesiti posti dalla stazione appaltante: valutazione sulla base del progetto sino ad un massimo di 5 punti	5 punti	
		Tempistiche per l'elaborazione dei cedolini paga e modalità di comunicazione con la struttura amministrativa: valutazione sulla base del progetto sino a un massimo di 5 punti	5 punti	
A2	Valutazione dei titoli	Anzianità di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro <u>ovvero</u> del diverso titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 1, Legge n. 12/79: 1 punto per anno di anzianità sino ad un massimo di 5 punti	5 punti	10 punti
		Titoli di studio con particolare riferimento alla formazione post universitaria e al conseguimento di specializzazioni <i>post lauream</i> connesse alle tematiche oggetto dell'incarico: 1 punto per ogni specializzazione fino ad un massimo di 5 punti	5 punti	
A3	Valutazione curricolare	Esperienza pluriennale maturata nei servizi di cui trattasi (consulenza del lavoro e gestione di paghe e contributi di dipendenti e/o collaboratori) a favore di aziende che applicano il CCNL TRASPORTO AEREO - Assaeroporti - Gestione Aeroportuale e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni: 5 punti per ogni esperienza sino ad un massimo di 20 punti	20 punti	30 punti
		Esperienza maturata in servizi analoghi a favore di aziende con un numero di dipendenti > 100 unità	10 punti	
A4	Proposte migliorative, senza costi aggiuntivi	Sistemi tecnologici di gestione delle attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni rese e dei processi d'interfacciamento col Committente	5 punti	10 punti
		Servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto previsto dagli atti di gara	5 punti	
SOMMA TOTALE DEI FATTORI				70 PUNTI

Per definire il punteggio per gli elementi A1, A2, A3 e A4 (fino a punti 70/100), la Commissione giudicatrice utilizzerà, in esito all'esame delle offerte presentate da ciascun concorrente, la formula:

$$P^T_i = \sum_{n=4} [W_j * V(a)_{jj}]$$

ove

- P^T_i = punteggio tecnico attribuito al concorrente "i-esimo"
- W_j = peso attribuibile al requisito (j)
- $V(a)_{jj}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta "i-esima" rispetto al requisito "j-esimo" variabile tra 0 e 1 e determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari trasformati in coefficienti definitivi in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "P" del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207.

I coefficienti V(a) i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari trasformati in coefficienti definitivi in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "P" del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207.

B) COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI OFFERTI PER MESI 36 (24+12) (punti massimi 30/100)

I 30 punti massimi saranno così suddivisi:

B	ELEMENTI OFFERTA QUANTITATIVA - PREZZO	PUNTEGGIO
	<i>SUB-CRITERIO</i>	<i>PESI</i>
B1	Ribasso percentuale offerto, rispetto all'importo biennale, con opzione di proroga annuale, a base d'asta pari ad € 110.000,00	30 punti
SOMMA TOTALE DEI FATTORI		30 PUNTI

I punteggi quantitativi per l'elemento B (fino a punti 30/100), attribuiti alla ditta i-sima dalla Commissione giudicatrice, verranno calcolati mediante la seguente formula di determinazione coefficienti quantitativi:

$$P_{E_i} = \sum_{n=1} [C_i * B_n]$$

ove

- B_n = punteggio attribuito al sub criterio B_n ($n=1$)
- C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * (A_i / A_{soglia})$
 C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1-X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

ove

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- X = coefficiente di riduzione applicato (0,80)

L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto d'affidamento e quelli eventualmente aggiuntivi offerti in gara.

Verifica di congruità

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Si procederà alla verifica di tale congruità secondo quanto all'uopo previsto dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si avvarrà del procedimento previsto ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 97 e **procederà a richiedere giustificazioni ed eventuali precisazioni.**

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto delle prime tre cifre decimali. Eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

In ogni caso, ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Completate le operazioni di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria e successivamente alla proposta di aggiudicazione. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rubricato "Principi in materia di trasparenza", l'ente aggiudicatore del presente appalto procederà – al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo (rif. art. 204 del D.Lgs. n. 50/2014) –, alla pubblicazione, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 "Accesso agli atti e riservatezza", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché alla pubblicazione della composizione della commissione di gara ed i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione verrà, poi, pubblicato il resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine della relativa esecuzione, con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 (Mezzi di prova) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e, se del caso, all'articolo 87 (Certificazione di qualità) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi dei citati articoli 86 e 87.

L'ente aggiudicatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Effettuata la verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione.

7) Aggiudicazione e stipulazione del contratto

L'aggiudicazione verrà comunicata, **nei modi e nei termini di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, con successivo provvedimento, una volta che, espletati tutti i controlli da parte della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti generali e tecnico – professionali dell'impresa e del personale addetto ai servizi oggetto d'affidamento, sia divenuta efficace.

In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, allo scorrimento della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa.

L'affidamento verrà, quindi, revocato senza che l'aggiudicatario possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest S.p.A. per tale ragione, con escussione della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno. Tale eventualità determinerà il subentro del successivo operatore economico classificatosi in posizione utile, ferme ed impregiudicate le prodromiche verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (tecnico – economico – professionali) in capo al nuovo operatore economico.

L'aggiudicazione è formalizzata con apposita determina presidenziale.

Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dai concorrenti.

Il contratto verrà stipulato trascorsi almeno 35 giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione efficace, salvo il disposto di cui all'art. 32 co. 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo che ricorra la condizione di cui al successivo comma 13 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del comma 8 del cit. art. 32).

Il Responsabile del procedimento esecutivo comunicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la firma del contratto; qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, verrà fissata una nuova data. Qualora sia inutilmente trascorso anche il termine colà assegnato, la stazione appaltante procederà all'esclusione dell'aggiudicatario, si rivolgerà al secondo classificato ed incamererà la cauzione.

AIRGEST si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare **avvio all'esecuzione del contratto, anche sotto le riserve di legge, con l'emissione di apposito verbale di consegna** anche in pendenza della stipulazione del contratto, anche ai sensi dell'art. 32, co. 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui *infra*.

IMPORTANTE:

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta, sempre che sia valutata conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In ogni caso, AIRGEST si riserva, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

8) Oneri dell'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, **entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (sub condicio iuris)**, e **sotto pena di decadenza da quest'ultima, incameramento della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno**, i seguenti documenti:

1. Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
 2. Idonea documentazione atta a comprovare:
 - 2.1. il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e per i quali il soggetto ha già prodotto autodichiarazioni sostitutive, ove non direttamente acquisibili d'ufficio dall'ente aggiudicatore.
- In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorzata.
- 2.2. la direzione ed organizzazione, per l'espletamento dell'attività di consulenza del lavoro, da parte di figure professionali iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro ovvero in possesso di diverso titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 1, Legge n. 12/79;
 - 2.3. la disponibilità di personale dipendente e/o autonomo, da potere essere impiegato nella gestione operativa dei servizi oggetto d'affidamento, che possieda i seguenti requisiti:
 - a) esperienza pluriennale maturata nei servizi di cui trattasi (consulenza del lavoro e gestione di paghe e contributi di dipendenti e/o collaboratori), giusta allegazione dei relativi CV;
 - b) esperienza nella consulenza del lavoro e nella gestione di paghe e contributi di dipendenti e/o collaboratori, a beneficio di società di gestione aeroportuali.
 3. Confacente nomina e deleghe in capo al Referente Responsabile del Servizio dell'Appaltatore cui sarà affidata la responsabilità del servizio, in possesso dei requisiti morali, professionali e di formazione legittimanti il predetto soggetto a rappresentare l'Appaltatore nella gestione operativa del servizio.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione avvenuta nel proprio assetto societario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.

In pendenza delle suddette approvazioni e dell'accertamento dei requisiti di idoneità di cui ai punti precedenti, l'impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata.

Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, la stazione appaltante disporrà la **revoca dell'aggiudicazione sospensivamente condizionata**, con escussione della cauzione provvisoria, con salvezza della richiesta di pieno risarcimento del danno. Tale eventualità determinerà il subentro del successivo operatore economico classificatosi in posizione utile, a seguito di scorrimento della graduatoria stilata all'esito delle operazioni di gara, ferme ed impregiudicate le prodromiche verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (tecnico – economico – professionali) in capo all'operatore economico graduatosi secondo, all'esito della graduatoria stilata dalla commissione di gara.

9) In fase di aggiudicazione efficace ed ai fini della sottoscrizione del contratto d'affidamento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare i seguenti documenti:

1. **Cauzione o fideiussione definitiva**, prevista dallo Schema di Contratto, che dovrà essere reintegrata ogni volta che su di essa l'ente aggiudicatore operi per fatti connessi all'esecuzione del Contratto;
2. **Polizza obbligatoria per la R.C. Professionale, prevista dal legislatore a garanzia della responsabilità professionale verso terzi, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro)**, prevista dallo Schema di Contratto;
3. **Polizza RCT e RCO con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per sinistro e per ciascun anno**;
4. Mandato o atto costitutivo del consorzio, nel caso di A.T.I. e/o consorzio non ancora costituito al momento della partecipazione alla gara;
5. **Elenco nominativo delle risorse che intende impiegare per l'esecuzione del servizio, distinti per qualifica e relativi livelli di inquadramento**. È specifico onere dell'aggiudicatario assicurare la esecuzione del servizio, con personale abilitato, formato e informato delle prestazioni da eseguire, secondo le prescrizioni di cui agli atti di gara. Tempestiva comunicazione dovrà essere fatta qualora il predetto elenco subisca delle variazioni durante il corso di esecuzione dell'appalto. In tal caso, l'appaltatore dovrà comunque garantire che le nuove risorse in sostituzione delle precedenti siano in possesso delle certificazioni/abilitazioni di legge per la gestione dei servizi oggetto d'affidamento. L'appaltatore dovrà inoltre garantire costante e corretta compatibilità sui certificati livelli professionali e formativi delle risorse da impiegarsi ed attività assegnate.
6. **Consegna della copia conforme all'originale della Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del personale impiegato per l'esecuzione della commessa in oggetto**, autenticato dal Consulente del lavoro di fiducia dell'Impresa, con espresso impegno di produrre altresì copia dell'estratto del Libro Unico del Lavoro c.d. L.U.L., riguardante i dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto d'appalto *de quo* (all'atto del verbale di affidamento del servizio e di inizio dell'attività operativa);

10) Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'ente appaltante comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i..

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.

L'Ente aggiudicatore indicherà un Responsabile del Trattamento dei Dati.

11) Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'Impresa aggiudicataria, ai fini della sottoscrizione del contratto, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, conformemente a quanto prescritto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Anche per la garanzia definitiva sono ammesse le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previste per la garanzia provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, ultima parte, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità.

La fideiussione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di escussione, la cauzione dovrà essere reintegrata.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui trattasi determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12) Assicurazioni

L'aggiudicatario, per l'attività svolta nell'ambito del proprio incarico, s'impegna e si obbliga a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, con primaria compagnia di assicurazione, **polizza di RC professionale** per eventuali danni provocati nell'esercizio della propria attività professionale e si rende disponibile al rimborso, nei confronti di AIRGEST, dei danni che alla medesima dovessero risultare per effetto dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori secondo le condizioni della predetta copertura assicurativa, che dovrà:

- (i) avere un massimale adeguato ai rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto e comunque non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno
- (ii) ricomprendere, con esplicita clausola, tra i beneficiari anche Airgest S.p.A., i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i "Terzi"
- (iii) essere valevole per l'intera durata del presente appalto.

Si precisa che:

- a) Non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
- b) La polizza assicurativa dovrà altresì prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del Contratto senza previo consenso di AIRGEST.

Le clausole di polizza dovranno essere tempestivamente sottoposte alla preventiva approvazione da parte dell'Airgest S.p.A.

L'aggiudicatario provvederà, altresì, alla **copertura assicurativa (RCT/RCO) del proprio personale** che, in virtù del presente appalto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto d'affidamento.

13) Clausola di autotutela

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legislazione antimafia (D.Lgs. 159/11, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, e normativa da essa richiamata).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore, nonché per ogni altra causa espressamente prevista dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Airgest, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagnia sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

14) Soccorso istruttorio – Cause di esclusione

In base a quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15) Richiesta chiarimenti o quesiti

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di qualunque natura e comunque utile ai fini della formulazione dell'offerta tecnico – economica dovranno pervenire **entro il giorno 01 settembre 2017, ore 12:00**, all'ente aggiudicatore (riferimenti: ing. Giancarlo Guarrera, tel. 0923.610127 – fax 0923.843263) esclusivamente all'indirizzo PEC: protocollo@pec.airgest.it.

Gli eventuali quesiti dovranno essere formulati necessariamente per iscritto, in lingua italiana, via telefax o PEC.

Le risposte ai quesiti pervenuti in tempo utile, ovvero entro il predetto termine, saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito ufficiale di questo ente aggiudicatore www.airgest.it con il seguente percorso: <http://www.airgest.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/> **entro il giorno 04 settembre 2017.**

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico contenente le tre buste come sopra indicate, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche alla documentazione di gara o precisazioni.

16) Informazioni complementari

AIRGEST si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, di aggiudicare la procedura anche in caso di un solo concorrente, interrompere e/o revocare e/o annullare e/o differire la selezione e i relativi atti e provvedimenti in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere all'aggiudicazione senza riconoscere ristori o indennizzi, nemmeno ai sensi

degli artt. 1337 e 1338 c.c., né possibilità di avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di AIRGEST per tale ragione.

Le modalità di presentazione delle offerte sono, a pena di esclusione, quelle indicate nel presente Disciplinare di gara.

N.B.: Si precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la modulistica non contenga una o più delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione, ovvero le contenga ma in modo impreciso, rimanendo ad esclusivo carico del concorrente verificare di avere fornito tutte le sopradette dichiarazioni, anche emendando la modulistica di eventuali errori.

Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l'ing. Giancarlo Guarrera.

Trapani, li 11 agosto 2017

IL PRESIDENTE

Franco Giudice

Al presente Disciplinare sono allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- 1) All.to A "Domanda di partecipazione";
- 2) All.to 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)";
- 3) All.to B "Modello di Schema di Offerta economica";
- 4) All.to D "Schema di Contratto";
- 5) All.to F "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura - UTG di Trapani.